

(N. 1300)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1372)*

d'iniziativa del Deputato PAGLIUCA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, è effettuata altresì in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanentemente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del

godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-1956.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.